

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Ufficio
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
buero.bureau@parl.admin.ch

Direttive relative agli intergruppi parlamentari secondo l'articolo 63 della legge sul Parlamento

del 9 dicembre 2019

In applicazione dell'articolo 63 della legge sul Parlamento (LParl), l'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati emanano le seguenti direttive:

1. Scopo e oggetto

Le presenti direttive disciplinano la procedura di annuncio e lo statuto degli intergruppi parlamentari secondo l'articolo 63 LParl. Esse attuano detto articolo e migliorano la trasparenza delle informazioni relative agli intergruppi parlamentari.

2. Composizione e organizzazione

- 2.1.** I parlamentari che si interessano a un dato soggetto o a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari. Questi ultimi sono aperti a tutti i parlamentari.
- 2.2.** Soltanto i gruppi debitamente annunciati e iscritti al registro sono «intergruppi parlamentari» secondo l'articolo 63 LParl.
- 2.3.** Gli intergruppi parlamentari, che devono essere presieduti da un parlamentare in carica, possono essere composti unicamente da parlamentari in carica.
- 2.4.** La presidenza comunica le informazioni di cui al numero 3.1 e ne garantisce la correttezza e la completezza.
- 2.5.** Gli intergruppi parlamentari si organizzano autonomamente.

3. Procedura di annuncio di un intergruppo parlamentare

- 3.1.** Le informazioni qui appresso sono comunicate ai Servizi del Parlamento (Segreteria centrale):
 - il nome dell'intergruppo parlamentare (in tedesco, francese e italiano),
 - il nome del presidente o dei copresidenti,
 - il nome e le coordinate dell'organismo o della persona responsabile per la segreteria,
 - la data di costituzione dell'intergruppo parlamentare,



- lo scopo dell'intergruppo parlamentare,
- il tipo di attività previste (conferenze, incontri informali, viaggi di studio ecc.),
- i nomi di tutti i membri.

- 3.2. I Servizi del Parlamento tengono un registro con le informazioni summenzionate e vi iscrivono i nuovi intergruppi parlamentari. Il registro è pubblicato sul sito Internet del Parlamento.
- 3.3. Gli intergruppi parlamentari che si dedicano a un settore e quelli che coltivano relazioni con altri Paesi o gruppi di Paesi, di regioni o di popolazioni (i cosiddetti «gruppi di amicizia») sono inseriti in liste separate.
- 3.4. Il presidente di ciascun intergruppo esamina ogni anno le informazioni pubblicate e comunica, se del caso, le modifiche da effettuare ai Servizi del Parlamento.

4. Prestazioni dei Servizi del Parlamento

I Servizi del Parlamento forniscono agli intergruppi parlamentari, fra le altre, le seguenti prestazioni:

- prenotazione di sale di riunione nel Palazzo del Parlamento,
- copia e distribuzione di documenti nelle sale delle Camere durante le sessioni parlamentari.

Gli intergruppi parlamentari non hanno il diritto di utilizzare il logo del Parlamento né di beneficiare degli invii postali gratuiti.

5. Condizioni particolari per i gruppi di amicizia

- 5.1. I gruppi di amicizia secondo il numero 3.3 informano eventuali partner esteri del proprio statuto. A questo proposito, i Servizi del Parlamento mettono a loro disposizione un testo tipo (v. allegato).
- 5.2. I Servizi del Parlamento informano il Dipartimento federale degli affari esteri della costituzione di gruppi di amicizia, precisando che non si tratta di organi dell'Assemblea federale.
- 5.3. I gruppi di amicizia informano i Servizi del Parlamento (capo del Settore Relazioni internazionali & plurilinguismo) delle proprie attività previste all'estero¹. Per le attività previste in Svizzera l'informazione è facoltativa.
- 5.4. Oltre a quanto previsto al numero 4, i Servizi del Parlamento possono, in singoli casi e previo accordo, fornire ai gruppi di amicizia prestazioni supplementari, quali:
 - la messa a disposizione di regali ufficiali,

¹ Si veda la lettera della presidente del Consiglio nazionale e del presidente del Consiglio degli Stati indirizzata ai parlamentari il 7.12.2015 concernente i viaggi privati d'informazione all'estero.



- l'assunzione di determinate spese (p. es. pasti, traduzione, trasporti in Svizzera).

Il capo del Settore Relazioni internazionali & plurilinguismo decide in via definitiva sulla fornitura di tali prestazioni. In caso di dubbio consulta i presidenti delle Camere.

6. Raccomandazione degli uffici

Gli uffici invitano i parlamentari a indicare i nomi degli intergruppi cui appartengono nella rubrica «Altre attività» del «modulo elettronico». Tali informazioni saranno pubblicate nella loro nota biografica nel sito Internet del Parlamento.

Gli uffici rinviano inoltre alla «Guida per i parlamentari concernente l'accettazione di vantaggi, gli obblighi in materia di trasparenza e di comunicazione nonché il trattamento delle informazioni».

7. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 20 marzo 2020.



Allegato

Statuto degli intergruppi parlamentari

Con la presente, vi informiamo che il nostro intergruppo parlamentare è un gruppo informale di parlamentari del Parlamento svizzero (Assemblea federale) secondo l'articolo 63 della legge sul Parlamento (LParl; v. sotto). Esso non è un organo dell'Assemblea federale.

I contatti e gli incontri con gruppi partner in Svizzera e all'estero sono organizzati su iniziativa privata del presidente dell'intergruppo parlamentare o dei suoi membri.

Gli intergruppi parlamentari non hanno ricevuto nessun mandato da parte dell'Assemblea federale. Non la rappresentano né si esprimono a suo nome.

Art. 63 LParl Intergruppi parlamentari

¹ I parlamentari che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari. Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari.

² Gli intergruppi annunciano la propria costituzione e i propri membri ai Servizi del Parlamento, i quali tengono un registro pubblico degli intergruppi.

³ Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i loro lavori.

⁴ Gli intergruppi non possono agire in nome dell'Assemblea federale.